

COMUNE DI PISCIOTTA

PROVINCIA DI SALERNO

**REGOLAMENTO
PER L'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI**

CAPO I

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 1 FINALITÀ

1. Il Comune di Pisciotta riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi, del tempo libero, valorizzazione turistica del territorio e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale.

2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale, in particolare gli articoli 3.1, 6, 48, 49, 50, 51.

Art. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. È istituito, pertanto, l'*Albo delle Associazioni*, che perseguono una o più finalità, di cui all'art 1 e che non hanno scopo di lucro.

2. L'albo è suddiviso nei seguenti elenchi:

- attività culturali, ricreative e del tempo libero, spettacoli;
- attività sportive;
- attività giovanili, attività educative rivolte agli adolescenti e ai giovani
- attività socio-sanitarie di volontariato, tutela e promozione dei diritti umani.

3. Possono richiedere l'iscrizione all'*Albo* le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi regolarmente costituite e operanti nell'ambito comunale, che hanno sede nel territorio comunale.

4. Possono altresì essere iscritte all'*Albo* i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito comunale.

5. Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile, e dalla normativa di settore per le diverse forme giuridiche che i soggetti associativi assumono, devono essere espressamente previsti:

- l'assenza di scopo di lucro;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi.

6. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo vengono assegnate al Settore Affari Generali.

Art. 3 MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice deve essere presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

- atto costitutivo;
- Statuto;
- elenco nominativo, con relativo indirizzo, di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- indicazione del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti;
- eventuale elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.

2. La domanda di iscrizione dovrà contenere espressa e motivata indicazione dell'elenco o degli elenchi, di cui all'art.2 comma 2, ove si chiede l'inserimento, specificando il referente.

3. L'iscrizione avviene con determinazione dell'Ufficio competente, previa verifica dei necessari presupposti, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Il termine di 60 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la decadenza della domanda stessa.

5. I soggetti associativi aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritti all'Albo regionale, sono iscritti d'ufficio, previa dichiarazione dell'atto d'iscrizione all'Albo regionale suddetto.

6. Le domande per le iscrizioni devono pervenire al protocollo del Comune di Pisciotta; l'Ufficio competente cura l'aggiornamento del suddetto *Albo*, con una cadenza di almeno una volta l'anno.

Art. 4 REVISIONE DELL'ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'*Albo* stesso, in previsione della quale i soggetti associativi, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, su invito dell'Ufficio competente, inviano al Comune:

- eventuali variazioni dello Statuto o delle cariche sociali;
- una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.

2. Ogni altra variazione dello Statuto, che si verifichi nel corso dell'anno, va comunicata al Sindaco entro 30 giorni.

Art. 5 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Qualora l'associazione iscritta all'*Albo* perda uno dei requisiti necessari o non produca la documentazione richiesta ai fini del mantenimento dell'iscrizione si procede alla cancellazione dall'*Albo* mediante determinazione dell'Ufficio competente. Si procede, altresì, alla cancellazione dall'*Albo* qualora un'associazione o il suo rappresentante legale abbia promosso una qualsiasi controversia giudiziaria nei confronti dell'Ente Comunale.

2. La cancellazione dall'*Albo* comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 6 PUBBLICITÀ

1. Il Comune di Pisciotta cura la pubblicazione annuale dell'elenco dei soggetti associativi iscritti all'*Albo*.

2. Il Comune di Pisciotta dedica una parte del sito internet alla pubblicazione dei dati relativi alle Associazioni iscritte all'*Albo*.

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI

Art. 7 DIRITTI DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI

1. L'Amministrazione Comunale può richiedere specifici pareri ai soggetti associativi iscritti all'*Albo* su materie di loro competenza, proponendo incontri e consultazioni con gli stessi, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.

2. I soggetti associativi, al fine di favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, possono presentare istanze, petizioni, proposte nei settori di loro competenza. Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di interesse generale della comunità locale.

Art. 8 OBBLIGHI DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI

1. I soggetti associativi iscritti all'*Albo* hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

2. I soggetti associativi assicurano la piena informazione circa la modalità di

attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente *Regolamento* entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.